



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

*AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI*

Circolare Studio N. 3 / 2012 del 14/03/2012

Oggetto: nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (art. 8 commi 18 e 19, DL n. 16/2012).

Il “DL sulle semplificazioni fiscali”, entrato in vigore il 02 marzo 2012, ha previsto la **riduzione da 10.000 a 5.000 euro** della soglia relativa all'utilizzo, mediante ricorso all'istituto della compensazione, dei crediti IVA.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla compensazione dei crediti IVA, alla luce delle nuove disposizioni.

Si precisa che rimane inalterato il **divieto di compensazione**, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali (tra cui l'IVA), in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

I vincoli in esame riguardano solamente i crediti IVA annuali e trimestrali che vengono utilizzati nel **modello F24 in compensazione** con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione “**orizzontale**” o “esterna”).

Quindi, rimangono **escluse** dall'ambito applicativo di tale disciplina:

- le compensazioni “interne” o “verticali”, ovvero le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo. A tali fini è però necessario che il credito sia maturato prima del debito.
- le compensazioni nel modello F24 degli altri crediti tributari (es. IRPEF, IRES e IRAP), ovvero contributivi (es. eccedenze di contributi INPS e di premi INAIL).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA ANNUALI

La compensazione dei crediti IVA annuali di **importo superiore a 5.000 euro**:



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

- può essere effettuata solo a partire dal **giorno 16 del mese successivo** a quello di **presentazione** della **dichiarazione annuale** dalla quale emerge il credito;
- comporta l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i **servizi telematici Entratel o Fisconline** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Ciò significa che non possono più essere utilizzati i servizi di "home banking" e di "remote banking" messi a disposizione dalle banche e dalle Poste.

Se il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA annuali per un importo annuo complessivo superiore a 5.000 euro, è **opportuno** utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24:

- contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000 euro;
- ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000 euro.

Inoltre, per poter utilizzare in compensazione crediti IVA annuali per **importi superiori a 15.000 euro**, è **obbligatorio** che sulla dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, venga apposto il **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la **sottoscrizione** del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti (es. Collegio sindacale). Si ricorda che il visto di conformità attesta la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Pertanto, in seguito all'intervento del DL 16/2012, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24:

- **fino** all'ammontare di **5.000 euro**, senza aver presentato la dichiarazione annuale dal quale emerge;
- **oltre** il suddetto ammontare di **5.000 euro e fino a 15.000 euro**:
 - dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge;
 - senza che la dichiarazione presentata sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti;
- **oltre** il suddetto ammontare di **15.000,00 euro**:
 - dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge;
 - a condizione che sulla dichiarazione presentata sia stato apposto il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

La compensazione dei crediti IVA trimestrali di **importo superiore a 5.000 euro**:

- può essere effettuata solo a partire dal **giorno 16 del mese successivo** a quello di **presentazione** dell'istanza trimestrale (**modello TR**) dalla quale emerge il credito;
- comporta l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i **servizi telematici Entratel o Fisconline** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

direttamente o tramite un intermediario abilitato. Ciò significa che non possono più essere utilizzati i servizi di “home banking” e di “remote banking” messi a disposizione dalle banche e dalle Poste.

Se il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000 euro annui, è **opportuno** utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24:

- contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000 euro;
- ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000 euro.

In relazione ai crediti IVA trimestrali:

- in ogni caso, la compensazione può essere effettuata **solo successivamente** alla **presentazione del modello TR**;
- **non si applica** la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti.

Pertanto, in seguito all'intervento del DL 16/2012, i crediti IVA trimestrali possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24:

- **fino** all'ammontare di **5.000 euro**, dal **giorno successivo** alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di tale modello;
- **oltre** il suddetto ammontare di **5.000 euro**, solo dal **giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000 EURO

Il limite di 5.000 euro:

- è riferito all'**anno di maturazione** del credito IVA e non all'anno solare in cui avviene l'utilizzo in compensazione;
- è calcolato **distintamente** per ciascuna tipologia di **credito IVA**, quindi **annuale** o **trimestrale**, anche se i crediti sono relativi al medesimo anno;
- in relazione ai crediti IVA trimestrali, è riferito all'ammontare complessivo dei crediti maturati nell'anno d'imposta;
- non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna”, quindi relativi ai pagamenti di IVA.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Mediante un comunicato stampa del 13 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'abbassamento della soglia a 5.000 euro per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, prevista dall'art. 8 commi 18 e 19 del DL n.16/2012, si applicherà a partire dal prossimo 01 aprile 2012. A prevederlo sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che è attualmente in fase di emanazione. Pertanto nel mese di



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

marzo opera il vecchio limite di euro 10.000.

SANZIONI

Nel caso in cui si proceda all'utilizzo in compensazione di crediti IVA di cui sia constatata l'esistenza, ma:

- in misura superiore al limite di 5.000 euro senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR,
 - oppure in misura superiore al limite di 15.0000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione annuale il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti,
- si applica la sanzione pari al **30% del credito** indebitamente utilizzato.

lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE